

**PRESUPPOSTI E FONDAMENTI DI PROVVEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DI CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI, PER L'INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO 1999, N. 13/99, E PER LA DEFINIZIONE DELL'ULTERIORE COMPONENTE DI RICAVO CONCERNENTE L'ENERGIA ELETTRICA PRODotta DALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI E DESTINATA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO**

## **1 Introduzione**

Il provvedimento proposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) oggetto della presente relazione tecnica ha una triplice finalità:

- definisce il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ed il corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
- fissa le tariffe da applicare alle cessioni alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata alla fornitura a clienti del mercato vincolato, a copertura dei costi dell'energia elettrica all'ingrosso e dei servizi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione di proprietà di terzi;
- riconosce una componente di ricavo ulteriore rispetto al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a una parte dell'energia elettrica prodotta da imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato.

Insieme alle due proposte di delibera dell'Autorità concernenti rispettivamente:

- la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e
- l'aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio – febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 (di seguito: deliberazione dell'Autorità n. 70/97);

il provvedimento proposto contribuisce a stabilire un nuovo ordinamento delle tariffe del settore dell'energia elettrica.

## **2 L'ordinamento tariffario prima delle deliberazioni dell'Autorità**

### **2.1 Premessa**

La legge n. 481/95 e le disposizioni per la deliberazione del mercato elettrico contenute nel decreto legislativo 16 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) modificano il contesto istituzionale e normativo entro cui si inserisce il nuovo ordinamento tariffario per quanto concerne le tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la fornitura ai clienti del mercato vincolato.

Nell'ordinamento o sistema tariffario precedente la copertura dei costi dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato avveniva attraverso le tariffe di fornitura del servizio elettrico ai clienti finali. Coerentemente con una organizzazione verticalmente integrata delle attività del settore elettrico, le tariffe non evidenziavano separatamente le componenti a copertura dei costi delle attività di generazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica. L'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte degli esercenti avveniva acquistando dall'Enel Spa l'energia elettrica fornita ai clienti in eccesso a quella prodotta, mentre la copertura dei costi variabili sostenuti per la generazione dell'energia elettrica da fonti convenzionali avveniva attraverso il meccanismo, introdotto con la deliberazione dell'Autorità n. 70/97, basato su contributi differenziati per la produzione da fonte termoelettrica e idroelettrica convenzionale. Di conseguenza, ciascuna impresa produttrice-distributrice tratteneva i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe per la fornitura del servizio elettrico fissate amministrativamente, a copertura dei costi fissi di generazione, dei costi di trasmissione, distribuzione e vendita. Le imprese che svolgevano la sola attività di distribuzione acquistavano energia elettrica dall'Enel Spa pagando la tariffa rivenditori, a copertura dei costi fissi di generazione e di trasporto dell'energia elettrica.

Il decreto legislativo n. 79/99 muta le modalità di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione.

### **2.2 Acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato**

Nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato da parte delle imprese distributrici è possibile individuare due periodi transitori, prima che si possa raggiungere l'assetto definitivo previsto dal decreto legislativo n. 79/99. Nel primo periodo transitorio l'approvvigionamento da parte degli esercenti dell'energia elettrica destinata a clienti del mercato vincolato avviene secondo modalità analoghe a quelle che caratterizzano il regime anteriore al decreto stesso. Le imprese distributrici possono continuare ad acquistare dall'Enel Spa, su cui grava la responsabilità di assicurare la disponibilità dell'energia elettrica per la fornitura del mercato vincolato, l'energia elettrica fornita ai clienti vincolati in eccesso a quella prodotta dai propri impianti di generazione e

non destinata al mercato libero. Nel secondo periodo transitorio l'Acquirente unico si approvvigiona dalle imprese produttrici sulla base di contratti stipulati con procedure trasparenti e non discriminatorie.

A conclusione di questi due periodi transitori, si raggiunge un assetto definitivo della fase di generazione dell'energia elettrica in cui l'Acquirente unico si approvvigiona di energia elettrica prevalentemente attraverso il sistema delle offerte gestito dall'Operatore del mercato.

L'evoluzione delle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica implica due conseguenze significative. Da un lato solo nel primo periodo transitorio deve essere mantenuta una regolazione diretta dei prezzi di cessione dell'energia elettrica dai produttori alle imprese distributrici poiché successivamente i prezzi saranno determinati dal mercato; dall'altro lato, in vista dell'assetto definitivo, l'attuale meccanismo per la copertura dei costi variabili di generazione dell'energia elettrica destinata a clienti del mercato vincolato, introdotto con la deliberazione dell'Autorità n. 70/99, non può essere mantenuto. Tale meccanismo dà infatti luogo ad una valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da fonti convenzionali idroelettriche inferiore a quella dell'energia elettrica prodotta da fonti convenzionali termoelettriche. La possibilità per i generatori di destinare gli impianti idroelettrici al mercato libero, nel quale la valorizzazione dell'energia elettrica è indipendente dalla fonte primaria utilizzata, sarebbe fonte di distorsioni e renderebbe inefficace il meccanismo attuale ai fini della compensazione dei costi variabili della produzione da fonte convenzionale idroelettrica e termoelettrica. Di conseguenza, l'indipendenza della valorizzazione dell'energia elettrica dalla fonte primaria convenzionale utilizzata per la sua produzione rende non necessario l'attuale meccanismo di contribuzione differenziata, introdotto con la deliberazione dell'Autorità n. 70/97.

### **2.3 Trasporto sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato**

A motivo delle disposizioni del decreto legislativo n. 79/99 il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale è prestato dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, istituito ai sensi dello stesso decreto.

Ciò rende necessario trasferire al Gestore della rete di trasmissione nazionale la quota dei ricavi derivanti dalla fornitura del servizio elettrico agli utenti finali relativa alla copertura dei costi della trasmissione dell'energia elettrica attraverso appositi corrispettivi a carico degli esercenti che prelevano dalla rete di trasmissione nazionale l'energia elettrica destinata a clienti del mercato vincolato.

Una analoga esigenza si presenta, rispetto alla copertura dei costi del servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione, qualora l'impresa distributrice che rifornisce clienti del mercato vincolato prelevi energia elettrica destinata al mercato vincolato dalle reti di distribuzione di un'altra impresa.

### **3 Definizione delle tariffe di cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti vincolati.**

#### **3.1 Acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato**

Nell'ordinamento tariffario introdotto dal provvedimento proposto viene fissato il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, espresso in lire/kWh, in modo tale da garantire la copertura dei costi, fissi e variabili, riconosciuti per l'attività di generazione, in maniera analoga a quanto si verificherà quando l'Acquirente unico diventerà operativo.

La scelta dell'articolazione dei prezzi di cessione, per fasce orarie per la componente a copertura dei costi fissi e non differenziata per la componente a copertura dei costi variabili, riflette la duplice finalità di non introdurre elementi di complessità in un meccanismo di copertura dei costi riconosciuti di generazione destinato ad operare per un periodo di tempo limitato e di avvicinamento alla struttura dei prezzi dell'energia elettrica che emergeranno in un mercato dell'energia elettrica all'ingrosso. L'introduzione del meccanismo di determinazione del prezzo dell'elettricità all'ingrosso basato sul dispacciamento secondo il merito economico degli impianti di generazione, prevista entro l'1 gennaio 2001 dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, implica infatti la determinazione dei prezzi orari.

Un risultato equivalente, in termini di valorizzazione differenziata della produzione termoelettrica e idroelettrica convenzionale, a quello che risulta dal meccanismo attuale di copertura dei costi variabili di generazione, può essere ottenuto, nel regime liberalizzato di generazione dell'energia elettrica, attraverso opportune maggiorazioni dei corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale previsti all'articolo 3, comma 10 del decreto legislativo n. 79/99, a carico dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici convenzionali, la cui definizione è subordinata all'emanazione dei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in cui sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo n. 79/99. Per questo motivo la deliberazione proposta della medesima Autorità non dispone, temporaneamente, l'eliminazione del meccanismo introdotto con la deliberazione dell'Autorità n. 70/97, così che il gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi variabili di generazione dell'energia elettrica continua ad essere raccolto dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che lo redistribuisce ai generatori, in maniera differenziata in funzione della fonte primaria convenzionale utilizzata.

Le imprese distributori che prelevano energia elettrica destinata al mercato vincolato dalla rete di trasmissione nazionale pagano quindi all'Enel Spa esclusivamente la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di generazione. Il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso pagato da tali distributori è aumentato di un punto percentuale a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione. Analogamente le imprese distributrici non direttamente collegata alla rete di trasmissione nazionale pagano la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso relativa alla copertura dei costi fissi di generazione al distributore dalla cui rete prelevano l'energia elettrica destinata al mercato vincolato. Il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso pagato da tali distributori è aumentato di un fattore percentuale a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale e sulla rete di distribuzione da cui avviene il prelievo. Nella determinazione dell'aumento del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura delle perdite di trasmissione e distribuzione è stato assunto che il 50% delle perdite relative al livello di tensione a cui avviene il prelievo gravi sull'impresa dalla cui rete l'energia elettrica è prelevata.

### **3.2 Trasporto sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato**

Nel regime introdotto dalla deliberazione proposta dall'Autorità le imprese distributrici che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale destinata a clienti del mercato vincolato pagano al Gestore della rete di trasmissione nazionale un corrispettivo per il trasporto dell'energia elettrica espresso in lire/kWh, riferito alla quantità netta di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale. Tale corrispettivo è aumentato di un punto percentuale a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione. L'articolazione per fasce orarie del corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato è uguale a quella del corrispettivo di potenza applicato per il vettoriamento dell'energia elettrica su linee in alta e altissima tensione, ai sensi degli articoli 6 e 7 della deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99.

Le imprese distributrici non connesse direttamente alla rete di trasmissione nazionale pagano all'impresa dalla cui rete di distribuzione prelevano energia elettrica destinata al mercato vincolato:

- a) il corrispettivo per il trasporto dell'energia elettrica riferito alla quantità netta di energia elettrica prelevata, aumentato di un fattore percentuale a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale e sulla rete di distribuzione da cui avviene il prelievo. Nella determinazione dei fattori di aumento del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura delle perdite di trasmissione e distribuzione è stato assunto che il 50% delle perdite relative al livello di tensione a cui avviene il prelievo gravi sull'impresa dalla cui rete l'energia elettrica è prelevata.
- b) un corrispettivo fisso, applicato per ciascun punto di consegna e differenziato in funzione della tensione a cui avviene il prelievo;
- c) un corrispettivo, espresso in lire/kWh, riferito alla quantità netta di energia elettrica prelevata e differenziato in funzione della tensione a cui avviene il prelievo.

I corrispettivi indicati alla lettera b) sono destinati alla copertura dei costi di vendita e di distribuzione, al livello di tensione a cui le reti delle imprese distributrici sono connesse, dell'impresa di distribuzione che cede l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. I corrispettivi hanno pertanto valori uguali a quelli dei corrispondenti parametri del vincolo V1 per forniture a clienti finali allo stesso livello di tensione.

I corrispettivi indicati alla lettera c) sono destinati alla copertura dei costi di distribuzione, ai livelli di tensione superiori a quello a cui le reti delle imprese distributrici sono connesse, dell'impresa di distribuzione che cede l'energia elettrica destinata al mercato vincolato. I corrispettivi hanno pertanto valori uguali a quelli dei corrispondenti parametri del vincolo V1 per forniture a clienti finali allo stesso livello di tensione, al netto delle quote di tali corrispettivi a copertura dei costi di trasmissione sulla rete di trasmissione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale.

#### **4 Ulteriore componente di ricavo a favore della produzione di energia elettrica delle imprese produttrici-distributrici per il mercato vincolato**

Nella deliberazione proposta si riconosce a una quota dell'energia elettrica prodotta da imprese produttrici-distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato una componente di ricavo ulteriore rispetto al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso.

Tale ulteriore componente di ricavo viene riconosciuta per gli anni 2000 e 2001, a favore della produzione di energia elettrica, ad eccezione di quella ammessa ai contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34 e 29 aprile 1992, n. 6, degli impianti che:

- alla data del 19 febbraio 1997, erano nella disponibilità di imprese produttrici-distributrici;
- alla data di entrata in vigore della presente deliberazione proposta sono ancora nella disponibilità della stessa impresa, o di una sua avente causa.

L'introduzione dell'ulteriore questa ulteriore componente di ricavo ha la finalità di garantire, come anticipato nella "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato" (Allegato n. 5 a PROT.AU/99/190), approvata dall'Autorità il 4 agosto 1999, la gradualità degli effetti sui ricavi delle imprese produttrici-distributrici della riduzione dei costi di generazione riconosciuti. Tale disposizione tiene conto peraltro delle esigenze di sviluppo del servizio di pubblica utilità, corrispondenti agli interessi generali del Paese come indicate nel Documento di programmazione economico - finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000 – 2003, tra cui, in particolare, l'esigenza di gradualità nella transizione verso il nuovo ordinamento.